

Regolamento per la formazione della graduatoria e lo scorrimento della lista di attesa di persone anziane o adulte con disabilità residenti nella Zona Nord – Ovest presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in attuazione dell'Accordo contrattuale di cui alla DGRT 995/2016

Il presente regolamento disciplina le norme per la gestione della eventuale lista di attesa di cittadini residenti nella Zona Nord – Ovest, in applicazione della DGRT 995/2016, a seguito della sottoscrizione di Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) che prevedano l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

Art. 1 – Progetti assistenziali personalizzati: attuazione

La valutazione multidimensionale effettuata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e UVMH, nel caso di disabili adulti, rappresenta lo strumento che consente di definire il complesso integrato dei bisogni della persona, con riguardo alle problematiche sanitarie, assistenziali, tutelari e socio-economiche e per la definizione di appropriato Progetto Assistenziale Personalizzato.

Possono essere ospitate presso le RSA, con ricovero di tipo permanente, le persone residenti in uno dei Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest di età pari o superiore a 65 anni per le quali l'UVM ha definito un Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) di tipo residenziale e adulti disabili in gravità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92,, a seguito dell'accertamento di una condizione di elevato bisogno assistenziale e di assoluta inadeguatezza ambientale che rende impossibile un progetto assistenziale domiciliare.

Ogni qual volta la richiesta di inserimento in RSA riguardi anziani e adulti disabili già seguiti dai servizi di Salute mentale e/o SerT, l'UVM acquisisce certificazione da parte dello specialista che lo ha in cura che attesti l'appropriatezza dell'inserimento in RSA.

Art. 2 moduli RSA

I moduli delle RSA ai quali possono accedere gli assistiti sono:

- 2a) il modulo "base";
- 2b) il modulo "BIA" Bassa intensità assistenziale
- 2c) il modulo "disabilità prevalentemente di natura motoria";
- 2d) il modulo "disabilità di natura cognitivo comportamentale" (accesso e dimissione condizionato da valutazione specialistica);
- 2e) il modulo "stati vegetativi persistenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali".

Art. 3 Tipologie di inserimento in RSA

Le tipologie di inserimento in RSA sono le seguenti:

- 3a) ricovero permanente, soggetto a eventuale rivalutazione periodica da parte dell'UVM, il cui esito può determinare la conferma del progetto di ricovero o la definizione di un progetto di rientro a domicilio;
- 3b) ricovero post-acuzie o per urgenze (per un massimo di 30 giorni) prorogabili dall'UVM di altri 30 giorni, in caso di necessità adeguatamente motivata;
- 3c) ricovero di "sollevio" per un massimo di 30 giorni nell'arco di un anno.

Art. 4 – Modalità formazione graduatoria e scorrimento lista di attesa

In caso di temporanea indisponibilità di risorse o di disponibilità finanziaria l'utente sarà collocato in una lista d'attesa per l'attivazione effettiva delle singole prestazioni non disponibili, secondo una graduatoria determinata in base ai criteri come di seguito definiti:

4a) Punteggio collegato alla isogravità ISO:

- Isogravità 3 = punti 8
- Isogravità 4 = punti 12
- Isogravità 5 = punti 15

4b) Punteggio collegato alla valutazione sociale IACA :

- Totale indicatore IACA da 0 a 9 = punti 25
- Totale indicatore IACA da 10 a 15 = punti 20
- Totale indicatore IACA da 16 a 19 = punti 18
- Totale indicatore IACA da 20 a 24 = punti 14
- Totale indicatore IACA da 24 a 30 = punti 10
- Totale indicatore IACA da 30 in poi, solo in presenza di gravi ed eccezionali problematiche sanitarie o per situazioni di lunga e comprovata assistenza del carico assistenziale che rendono impossibile il proseguimento a domicilio dei compiti di cura = punti 8

Al punteggio attribuito secondo le lettere sub a) e b) di cui sopra, al termine del primo mese di permanenza nella graduatoria sarà aggiunto un (1) punto per ogni mese di ulteriore permanenza in lista di attesa.

In ogni caso al termine del sesto mese di permanenza in graduatoria, calcolato dal mese successivo all'ingresso, l'utente potrà ottenere il titolo di acquisto con il primo scorrimento della lista.

Dal momento di arrivo della documentazione all'Ufficio amministrativo incaricato della gestione delle rette l'utente viene inserito nella lista di attesa, ove esistente, in base al punteggio assegnato, a decorrere dalla data di condivisione del PAP.

La graduatoria scorrerà per turnover ogni qual volta si liberano le risorse relative al titolo di acquisto ed è aggiornabile in funzione degli esiti delle valutazioni della UVM, pertanto la graduatoria non è statica ma dinamica in funzione del punteggio e del tempo trascorso in graduatoria dall'utente.

Le persone in lista di attesa al 31.3.2017 hanno diritto all'inserimento in via prioritaria fino ad esaurimento della lista stessa.

Art. 5 – Urgenze

Il ricovero per urgenza è finalizzato a rispondere a situazioni imprevedibili che richiedono un inserimento tempestivo in RSA per gravi e urgenti ragioni di tutela sociosanitaria.

La segnalazione di caso urgente deve essere inoltrata e valutata esclusivamente in ambito di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM/H). In tali casi, l'UVM deve immediatamente effettuare una valutazione e predisporre il PAP.

Il ricovero di urgenza in RSA può essere di natura temporanea, se vi è la possibilità di attivare un appropriato progetto assistenziale di carattere domiciliare oppure definitivo, secondo quanto previsto dal PAP dell'UVM.

L'urgenza è definita da una delle situazioni sotto rappresentate, che devono presentarsi congiuntamente:

- 5a) situazione sanitaria grave, tale da non poter essere gestita a domicilio neppure se supportati dai servizi domiciliari sanitari e sociali, questo criterio comprende:
- situazioni determinate da stato di abbandono e incuria in cui versa anziano non autosufficiente/ disabile in gravità, riscontrata a seguito di verifica dei servizi sociosanitari;
 - necessità di allontanamento di persona anziana o disabile, presunta vittima di maltrattamenti e abusi per i quali viene, contestualmente, inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.
- 5b) assenza di parenti tenuti all'assistenza o persone prive di supporto da parte di una rete familiare, laddove i servizi di supporto alla domiciliarità attivabili, valutata anche la capacità economica della persona (Mod. ISEE), non siano sufficienti a garantire una adeguata assistenza quotidiana;
- 5c) grave e documentata situazione di povertà tale da non poter sostenere le spese per l'assistenza necessaria, o situazione documentata in cui la spesa protratta per sostenere l'assistenza ha determinato una situazione di non ulteriore sostenibilità.

Ogni qualvolta la persona presenta una limitazione della capacità di agire, come previsto dalla Legge 6/2004, il Servizio Sociale o i Servizi Sociosanitari sono tenuti a proporre segnalazione per la nomina di Amministratore di sostegno con procedura di urgenza.

Qualora, per ragioni di urgenza, la persona assistita non sia in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo, l'Ente calcolerà una quota sociale provvisoria sulla base dei dati reddituali del beneficiario, esenti e non esenti ai fini IRPEF in attesa della nomina del soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica.
